

**REGOLAMENTO (CE) N. 2928/95 DELLA COMMISSIONE**

del 18 dicembre 1995

**che modifica il regolamento (CE) n. 1573/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma del regolamento (CE) n. 1573/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1818/95<sup>(4)</sup> prevede che tra due fissazioni periodiche il dazio all'importazione sia adattato dalla differenza tra il prezzo di acquisto all'intervento applicabile il mese della fissazione dei dazi e quello corrispondente al mese dell'importazione, entrambi maggiorati:

• 1. I dazi all'importazione, fissati per i prodotti di cui all'articolo 3, sono calcolati ogni settimana ma vengono fissati dalla Commissione ogni due settimane, il mercoledì e l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, e sono applicabili a partire dal primo giorno lavorativo successivo e rispettivamente dal primo giorno del mese successivo, nonché per il periodo fino al primo giovedì del mese di luglio 1995, a partire dal 1° luglio di quest'anno, conformemente al metodo di cui all'articolo 5. Tuttavia, se al momento della constatazione della settimana successiva alla fissazione, il dazio all'importazione calcolato differisce, per eccesso o per difetto, di 10 ECU/t o più del dazio in vigore, la Commissione effettua il corrispondente adeguamento.

- dell'80 % per il riso Indica semigreggio,
- del 163 % per il riso Indica lavorato,
- dell'88 % per il riso Japonica semigreggio,
- del 167 % per il riso Japonica lavorato;

La fissazione che interviene l'ultimo giorno lavorativo del mese si basa sul prezzo d'intervento del mese successivo.

che i servizi doganali degli Stati membri incontrano problemi pratici nell'applicazione di tale adeguamento; che, per semplificare la procedura, la Commissione può procedere a tale adeguamento fissando i dazi all'importazione all'inizio di ogni mese;

Se il mercoledì previsto per una fissazione dei dazi all'importazione non è lavorativo per la Commissione, la fissazione è effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

*Articolo 2*

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 53.

<sup>(4)</sup> GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 25.